

GIUSEPPE GALLUPPI

STATO PRESENTE  
DELLA  
NOBILTÀ MESSINESE

Ristampa dell'edizione di Milano, 1881

ARNALDO FORNI EDITORE



LEGGI, MASSIME E REGOLAMENTI  
IN MATERIE DI TITOLI E NOBILTÀ  
IN VIGORE NELLA SICILIA.

---

**C**OSTITUZIONE *In aliquibus* dell'imperatore e re Federico II, che ammette alla successione dei nobili nei feudi <sup>1</sup> in mancanza dei maschi le femmine (Const. Regni Sicil., lib. 3, tit. 26).

COSTITUZIONE *Ut de successionibus* dall'imperatore e re Federico II, per determinare la successione dei nobili nei feudi (Const. Regni Sicil., lib. 3, tit. 27).

CAPITOLO 33 del re Giacomo che in mancanza di erede legittimo per linea discendente estende la successione nella linea collaterale sino al trinipote, cioè sino al sesto grado (Capitula Regni Siciliae, Capo 33).

<sup>1</sup> Ove si parla di feudi le leggi sono in vigore soltanto per la parte riguardante i titoli, soggetti ancora alle antiche regole feudali.

*Si aliquem a nostra Curia feuda tenentem in capite, vel etiam subfeudatarium, nullo haerede legitimo per lineam descendentem, sed fratre seu ejus liberis superstilibus mori contingat, si feudum ipsum ab aliquo ex parentibus sibi et fratri communibus, vel non communibus pervenerat ad defunctum, idem frater, aut ex liberis suis usque ad trinepotem, ille qui tempore mortis supererit defuncto proximior in feudo succedat, habiturus illud cum onere servitii consueti, ad successionem feudi omnibus personis feudatario aut subfeudatario defuncto simili gradu coniunctis, eorum ordine admittendis. In successione vero praemissa inter feudatarios et subfeudatarios in eodem regno, francorum jure viventes, <sup>1</sup> sexus et primogeniturae praerogativa*

<sup>1</sup> Sin da' primi tempi dell'introduzione del sistema feudale in Sicilia i modi di regolare la successione dei feudi erano due cioè, quello del diritto dei Franchi pel quale succedeva il solo primogenito, e quello del diritto dei Longobardi per cui succedevano tutti i figli maschi indistintamente. L'imperatore Federico II, per riparare all'ingiustizia di non far succedere le figlie femmine in mancanza di maschi, nella succennata Costituzione *In aliquibus*, dispose: che dopo la morte di un feudatario qualunque sia franco, sia longobardo, debbano succedere nel feudo i di lui figli maschi, un solo o più, secondo il proprio diritto, e che se non abbia avuto figli maschi succedano le femmine, una o più, anche giusta il proprio diritto. I feudi longobardi però per talune vicende avvenute nei feudatarii, e per sovrane disposizioni, si diminuirono di tratto in tratto fino alla loro estinzione, per lasciare solo il vasto campo della regola del diritto dei Franchi.

*servetur, ut inter duos feudatario et subfeudario defuncto coniunctos, foeminam masculus et juniorem major natu praecedat, sive sint masculi, sive foemina concurrentes; nisi forte de duabus concurrentibus esset primogenita maritata, et iunior remanserit in capillo: tunc enim junior, qua remanserit in capillo, primogenita maritata in successione hujusmodi praeratur. Sed si nulli remanente in capillo, duo vel plures fuerint maritata majori natu jus primogenitura servetur, ut alteram in dicta successione praecedat: et hoc ita tam super feudis antiquis et veteribus quam feudis per nos et haeredes nostros personis aliquibus concedentis sicut praescribitur, de coetero praecipimus observari, qualibet contraria consuetudine, vel constitutione cessante.*

CAPITOLO 30 del re Federico, che conferma il Capitolo *Si aliquem* del re Giacomo suo fratello (Testa Cap. Regni Sicil., tom. I, pag. 62). <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dello stesso re Federico è il celebre capitolo *VOLENTES* promulgato nel 1296 (Cap. 28 Regis Friderici — Testa Cap. Regni Sicil., tom. I, pag. 60), nel quale venne disposto che ogni Conte, Barone, Nobile o altro Feudatario fosse in libertà, senza precedente reale assenso, pignorare, vendere, donare, permutare, e disporre anche per ultima volontà (quindi la libertà di formar fedecompresso agnatzio per atti tra i vivi o testamentarii) i suoi feudi, e di conseguenza anche i titoli; purchè ciò fosse in favore di altra persona egualmente nobile come l'alienante: però non mai a favore di chiese o di persone ecclesiastiche: che se l'alienazione avvenisse con un contratto di vendita, la regia

PRIVILEGIO del re Carlo I, poi imperatore Carlo V, dei 3 maggio 1517, che confermando al Senato di Messina tutte le sue antiche attribuzioni e potestà, dichiara la Mastra della Nobiltà Messinese pari al Libro d'Oro di Bologna, di Venezia, di Milano, ai Seggi del regno di Napoli, e la Nobiltà di Messina ivi ascritta a niuna seconda di tutti i suoi Stati.

CAPITOLO 118 dell'imperatore Carlo V, il quale dichiara che il figlio del primogenito premorto dev'essere preferito al secondogenito vivente (Testa Cap. Regni Sicil., tom. II, pag. 88).

corte abbia il diritto d'essere preferita allo stesso prezzo infra un mese dal giorno della notizia che ne avrebbe: che se poi la regia corte non volesse preferirsi, o il contratto di alienazione fosse tale da non prestar diritto di preferenza, e vi intervenisse pagamento di denaro, allora sia dovuta al fisco la decima sul denaro pagato: che finalmente il nuovo feudatario in virtù di tale alienazione fosse obbligato, infra un anno dallo acquisto, a prestare il giuramento di fedeltà: ciò sempre salvi i diritti ed i servizii dovuti alla regia corte sul feudo alienato, in tutto, o in parte, a quale oggetto il feudo dovea reputarsi sempre intero e permanente nella sua integrità. Solo l'alienazione in esame fu limitata da una prammatica del 14 novembre 1788, con la quale fu stabilito tra l'altro, che i feudi di qualunque forma erano reversibili al Fisco ogni qualvolta accadesse la morte di un feudatario o testata o intestata, senza legittimo successore in grado, che il feudatario trovandosi disperato di prole, o privo di successori legittimi in grado, non possa nemmeno con atti tra vivi alienare il feudo, dovendosi in tali circostanze riputare per fraudolenta

CAPITOLO 204 dell'imperatore Carlo V, il quale prescrive che la figlia femmina del figlio maschio premorto dev'essere preferita alla zia sopravvivente (Testa Cap. Regni Sicil., tom. II, pag. 155).

CAPITOLO 258 dell'imperatore Carlo V, che non ammette i fratelli uterini se non in mancanza di discendenti della linea del primo acquirente (Testa Cap. Regni Sicil., tom. II, pag. 221).

CAPITOLO 18 del re Filippo I, il quale dichiara

qualunque alienazione, fatta a solo scopo di evitare l'imminente reversione a pro del Fisco. Nel 1812, avendo il General Parlamento Siciliano abolita la feudalità col conservare semplicemente nelle famiglie i titoli, questi divennero inalienabili, rimanendo abrogato il Capitolo *Volentes*; come venne in seguito esplicitamente dichiarato da' varii Reali Dispacci che riporteremo nel testo. E qui cade in acconcio avvertire che a pagina 18 del nostro *Nobiliario della Città di Messina*, nell'enumerazione delle leggi e decreti riguardanti la successione nei titoli e feudi, per svista di scrittura vennero inclusi la Prammatica VI dell'imperatore Carlo V (1532) — XXXIII del re Filippo II (1595) — XXIV del re Filippo IV (1655) — e XXXVIII dell'imperatore e re Carlo VI (1720), le quali appartengono alla legislazione feudale del Napoletano, e nulla han di comune con quella di Sicilia, avvegnacchè delle grazie ottenute da quella regione con dette Prammatiche, il regno siciliano ne era in possesso *ab antico*; provvedendovi ampiamente ed in grado maggiore i due rinomati Capitoli *SI ALIQUEM* e *VOLENTES*, il primo dei quali per ciò che riguarda la successione dei titoli è tutt'ora in vigore nelle provincie siciliane.

che il figlio del secondogenito premorto dev'essere preferito al terzogenito, e la figlia del secondogenito alla terzogenita, non però al terzogenito (Testa Cap. Regni Sicil., tom. II, pag. 250).

DISPACCIO 27 dicembre 1755, che ordina la formazione delle *Mastre Nobili*, ossia registri dei nobili, in tutte le città che hanno distinzione di ceti. <sup>1</sup>

DISPACCIO 20 gennaio 1756, che dichiara le varie classi di nobiltà.

*La prima consiste nella nobiltà che chiamano generosa, e si verifica allorquando nella continuata serie dei secoli una famiglia è giunta a possedere qualche feudo nobile o che per legittime pruove consti ritrovarsi la medesima ammessa tra le famiglie nobili di una città regia, nella quale sia una vera separazione dalle civili, e molto più dalle popolari. O pure sempre che abbia l'origine di qualche ascendente, il quale per la gloriosa carriera dell'armi, della toga, della chiesa o della corte, avesse ottenuto qualche distinto e superiore impiego o dignità,<sup>2</sup> e che li suoi discendenti per lo corso di lunghissimo*

<sup>1</sup> Vigente per le sole onoranze nobiliari.

<sup>2</sup> A parte delle alte cariche di Corte, della Grandezza di Spagna, ecc., la sorgente di questa specie di pruove si riduce alle cariche supreme togate aventi grado di Regii Consiglieri, ed in quelle della milizia da Colonnello in sopra (Rogadeo: *Del ricevimento de' Cavalieri e degli altri Fratelli dell'insigne Ordine Gerosolimitano della veneranda lingua d'Italia*).

*tempo<sup>1</sup> si fossero mantenuti nobilmente facendo onorati parentadi senza mai discendere ad ufficii civili e popolari, nè ad arti meccaniche ed ignobili.*

PRAMMATICA 3 ottobre 1786, in cui si dichiara che il Capitolo *Si aliquem* estende nel regno di Sicilia la successione al sesto grado (Prammatiche del regno di Sicilia, tom. V.).

PRAMMATICA 14 novembre 1788, ove tra l'altro è dichiarato: Ch'essendosi dal Capitolo *Si aliquem* elargata la Costituzione *Ut de successionibus* nella linea collaterale, debbano nella medesima considerarsi per legittimi successori in grado quelle persone soltanto che vengono dal Capitolo chiamate, nè possa ammettersi altro collaterale a succedere, tutto che discenda dal quesitore del feudo, quando sia di grado remoziore all'ultimo defunto feudatario, e non compreso tra le persone, che dal Capitolo si disegnano nell'oblique successioni (Prammatiche del regno di Sicilia, tom. V.).

LETTERE 3 novembre 1798 del Senato di Messina approvate dal Regio Governatore, ordinanti tra l'altro la rinnovazione della Mastra dei Nobili col titolo: *Album Nobilium Messanensium ab anno Dominicæ Incarnationis 1798 usque et per totum annum 1807*, che

<sup>1</sup> Almeno 200 anni (V. *Statuti dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme e dell'Ordine Costantiniano, nonché varie reali disposizioni*).

fu l'ultima e si disse poi *Mastra Nobile di Messina del 1807*.

ARTICOLO XI delle basi dello statuto costituzionale di Sicilia sanzionato con R: Dispaccio 25 marzo 1812, che mantiene per i beni già feudali e pei titoli l'ordine di successione preesistente.

*Art. XI. Che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali, e quindi i baroni saranno esenti da tutti i pesi a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture<sup>1</sup>, relevii, devoluzioni al fisco, ed ogni*

<sup>1</sup> Gli obblighi dell'investitura, del giuramento di fedeltà e dell'omaggio, erano dovuti non solo in ogni passaggio del feudo da ogni successore o nuovo acquirente, ma ancora a ciascun nuovo successore nel regno dopo la morte del re. Il non adempimento portava la confisca del feudo. Siccome era costume negli antichi tempi d'inserire nelle nuove investiture tutte quelle passate a rimontare sino alla prima concessione, chiamata anche investitura, e i diritti della regia Cancelleria a questo riguardo erano perciò divenuti strabocchevoli ed insopportabili, così il Parlamento Siciliano nel 1458 supplicò il re Giovanni, che fosse abolita l'investitura a riguardo di coloro i cui autori 'avean presa per loro e pe' successori: che restasse l'obbligo del solo *fideomaggio*, ossia giuramento di fedeltà ed omaggio, da tenersene notamento negli atti del Protonotaro, colla corrispondenza di un diritto di grana dieci per ogni onza che rendevano i feudi, per i quali si prestava il

*altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze.*

LEGGE 10 agosto 1812, che abolisce la feudalità nell'isola di Sicilia.

§ 7. *Conserverà ognuno i titoli ed onori, che sinora sono stati ammessi agli in avanti feudi, e dei quali ha goduto, trasferibili questi ai suoi successori.*

LEGGE 11 dicembre 1816, che confermando i privilegi dei Siciliani, conserva l'abolizione dei feudi.

*fideomaggio*, a favore del Protonotariato, e grana cinque per ogni onza a favore della Cancelleria per il registro: più, finalmente che coloro i quali non curassero di adempire quest'obbligo non fossero condannati che alla pena di corrispondere un'annualità della rendita del loro feudo. A questa petizione re Giovanni sanzionò l'abolizione dell'investitura, con che invece di questa si dovesse prestare il *fideomaggio* negli stessi tempi, e colle stesse condizioni sotto le quali si avrebbe dovuto chiedere la investitura; sanzionò parimente che se ne fosse dovuto stendere notamento negli atti della Cancelleria e del Protonotaro: sanzionò infine che se non si chiedesse infra il termine voluto dal capitolo 452 del re Alfonso (un'anno ed un giorno) la pena non fosse altro che la perdita di due annate di rendita del feudo, e non si venisse alla confisca se non quando trascoressero ancora altri tre mesi da quel primo termine, senza che il feudatario avesse adempito al suo obbligo. D'allora in poi, giusta il capitolo 12 del re Giovanni, i feudatarii non ebbero più obbligo d'investitura, ma seguì l'uso che i nuovi possessori de' feudi e dei titoli togliessero il solo *fideomaggio*, senz'altro. Ciò non ostante bisogna avvertire che il privilegio spedito al nuovo possessore del

REGIO DECRETO 17 settembre 1817 dichiarante, che la feudalità nei domini di là del Faro non cessò prima dei 2 di giugno 1813.

RESCRITTO REALE dei 24 settembre 1827, che proibisce: 1.º di intestare o cedere titoli ai secondogeniti delle famiglie, o di alienarli ai collaterali senza il regio assenso; 2.º di assumere i titoli già annessi a territorii feudali comperati dopo abolita la feudalità; 3.º di portare titoli annessi a territorii feudali senza la garanzia della legge o l'assenso del re.

feudo onde servirgli di titolo, proseguì sempre a chiamarsi investitura. Conservò tal denominazione forse perchè non lasciava di contenere l'osservazione della morte del feudatario e la giustificazione del diritto successorio di colui a cui si spediva il privilegio: conteneva pure la fede d'essersi prestato l'omaggio ed il giuramento di fedeltà come le antiche investiture: conteneva infine la grazia del re a consentire il possesso del feudo a colui che lo domandava: e tutto ciò perfettamente come era nelle antiche investiture. La differenza dunque che passò tra le investiture anteriori al 1458 e le posteriori, fu quella sola, che nelle anteriori s'inserivano tutti i privilegi di uno in uno avuti dai predecessori nel feudo a rimontare sino al primo: nelle posteriori al contrario nessuno di tali privilegi. La sola classe dei feudatarii esclusi dall'obbligo d'investitura furono gli ecclesiastici, cioè Arcivescovi, Vescovi, Abati e Prelati di ogni sorta, come ci assicura il capitolo 519 del re Alfonso, in cui appare, che non ostante la vecchia consuetudine negativa volevano gli Ufficiali del Fisco obbligarli, e che Alfonso consentì alla petizione del Parlamento del 1457, di non esser gli ecclesiastici soggetti e quest'ob-

*Sua Maestà ad oggetto che sia posto un freno all'abuso pressochè generalmente introdotto nei suoi reali domini d'intestarsi dei titoli ai secondogeniti delle famiglie, o di alienarsi a favore dei collaterali, comunque compresi nel grado feudale, ovvero di appropriarsi arbitrariamente dai nuovi possessori dei feudi, dei titoli che erano ammessi ai feudi medesimi, cioèchè dopo l'abolita feudalità non è più permesso, nè prima lo era senza un espresso regio assenso, ha ordinato:*

*1.º Che cumulandosi nel capo di qualche famiglia diversi titoli, questi non potessero arbitrariamente inte-*

*bligò.* Tuttavia è da conoscersi che per la non presa investitura in termini non si venne quasi mai alla confisca del feudo o titolo, imperocchè in siffatti casi i Vicerè del regno di Sicilia accordavano le così dette *Lettere liberatorie*, in forza delle quali *non obstante quod perisset terminus ad capiendam investituram*, il Protonotaro del regno rilasciava in piena regola. Molti titolati semplici, cioè non feudatarii, negli ultimi tempi del sistema feudale trascurarono investirsi dei loro titoli dopo la morte dei loro autori, senza che perciò si venne a confisca o devoluzione di sorta; chè dessa giusta la prammatica 17 aprile 1787, doveva esser promossa dal R. Fisco per trattarsi innanzi il tribunale del Real Patrimonio; non solo ma ancora il governo ne riconobbe il possesso col far pagare a molti possessori di titoli non investiti i *Regii Donativi* equivalenti al così detto *Adjutorio*, uno degli obblighi dei feudatarii siciliani. Il Parlamento di Sicilia poi del 1812, abolendo la feudalità, aboliva eziandio le investiture, relevii, *devoluzioni al Fisco*, ed ogni altro peso inerente ai feudi; ritenendo però ogni famiglia i titoli e le onorificenze.

*starsi agli individui della famiglia stessa, nè in qualunque modo distrarsi anche a favore dei collaterali senza una espressa sovrana permissione. Sono eccettuali solamente da queste disposizioni i casi, in cui il capo di qualche famiglia per consuetudine permette, che durante la sua vita uno dei suoi titoli sia portato dal figlio primogenito, o da chi ne tiene luogo.*

*2.º Che coloro i quali hanno comprato dopo l'abolita feudalità dei feudi, cui trovavansi annessi dei titoli, non potessero appropriarsi i titoli medesimi, ed avendo acquistati tali feudi prima della feudalità abolita, non potessero appropriarsi i titoli annessi, se non sieno garantiti dalle leggi, o dal particolare assenso di Sua Maestà.*

*3.º Che tutti i titoli assunti o appropriati sinora negli indicati modi, riguardandosi come risultanti da un atto meramente arbitrario ed abusivo, non dovessero ulteriormente usarsi.*

REAL RESCRITTO dei 4 marzo 1828, che permette ai mariti delle titolate di far uso del titolo della moglie durante il matrimonio e la vedovanza.

REAL RESCRITTO dei 24 aprile 1828, che ordina ai mariti delle titolate, le quali hanno viventi i genitori, di non portare i titoli delle mogli.

DECRETO REALE 1.º gennaio 1836, da cui risulta che non si possono assumere predicati territoriali se questi non erano in uso prima dell'abolizione dei feudi.

RESCRITTI REALI, che *riconoscono* i titoli di Barone di Sicaminò Grappida a Nicolò Avarna, 4 marzo 1837; di Canalotti a Giovanni Calafati, 14 novembre 1846; di Acre del Conte a Maddalena Catalano, 13 febbraio 1851; Idem a Benedetto Reina Catalano, 21 maggio 1852; di Antalbo a Rachele Gandolfo, 22 maggio 1852; di Turolifi a Paolo Barile, 22 maggio 1852; di Roccolino a Samuele Calandra, 21 aprile 1854; ecc. — DECRETI REALI, che *riconoscono* i titoli di Barone di Aspromonte a Francesca di Maria Termine in Licata, 23 agosto 1868; della Fratta ad Orazio Fatta, 19 agosto 1873; di Ramione a Vincenzo Nalizzolo Gravina, 6 febbraio 1876; ecc. — DECRETI MINISTERIALI, che *riconoscono* il titolo di Barone di Vignagrande a Michele Tortorici, 22 luglio 1871; di Mazzarrà a Francesca Ascenso e Lucchesi-Palli in Monroy, 28 giugno 1875; ecc. ecc. — Pei quali resta ritenuta e confermata la massima essere, come sempre è stata, la denominazione di Barone nelle provincie siciliane Titolo e non semplice qualità.

DISPACCIO REALE 3 giugno 1837, che dichiara non potere i titoli di nobiltà formar materia di contratto.

DISPACCIO REALE 7 ottobre 1837, che dichiara non essere commerciabili i titoli di nobiltà.

DISPACCIO REALE 26 gennaio 1839, che proibisce ogni contrattazione sui titoli nobiliari.

DISPACCIO REALE 16 marzo 1839, che dichiara non potere i titoli formar materia di contratto o legato.



DISPACCIO REALE 7 dicembre 1839, che dichiara non acquistarsi colla compera di un terreno già feudale i titoli annessi in passato al terreno medesimo.

REAL DECRETO 7 dicembre 1839, col quale viene riconosciuto e ripristinato, secondo le sue regole e statuti, in tutta la estensione del Regno, l'Ordine religioso dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta.

REAL RESCRITTO 6 marzo 1841, che ordina doversi prima di investire di un titolo gentilizio un ultronegito, esigere il consenso di tutti i successori legittimi.

REAL RESCRITTO 15 dicembre 1841, che dichiara potersi sopra nuovi documenti riesaminare gli affari della R. Commissione dei Titoli di Nobiltà, per non essere applicabile alle materie non contenziose il divieto del *bis in idem*.

REAL RESCRITTO 8 giugno 1842, che ordina doversi nelle rinunzie dei titoli fra persone della stessa famiglia esigere sempre l'assenso di tutti gli individui che precedono colui al quale il titolo dovrebbe essere intestato; e dichiara che le domande di questa specie non possono altrimenti essere accolte che in linea di mera grazia.

REAL RESCRITTO 5 agosto 1843, che dichiara inaccettabili le rinunzie ai titoli fatte dai minorenni.

REAL RESCRITTO 2 dicembre 1843, che dichiara

comprendersi nelle concessioni di nuovi titoli soltanto gli individui della famiglia dei concessionarii.

REAL RESCRITTO 17 febbraio 1844, con cui fu stabilito non partecipare alla nobiltà dei loro maggiori i figli legittimati per mera grazia sovrana.

REAL RESCRITTO 28 giugno 1845, dichiarante che il tacersi dei successori del concessionario nel diploma di concessione non rende il titolo personale pel concessionario, tal che si estingue in lui, ma si trasmette ai successori nei gradi stabiliti dalle leggi, giacché l'ordine successorio dei titoli, come dei feudi, viene dalla legge, la quale non si elarga senza un' espresso precetto.

REAL RESCRITTO 9 febbraio 1849, col quale si dichiara essere la nobiltà delle famiglie dei Cavalieri Costantiniani di giustizia pari a quella dei Cavalieri di Malta di giustizia, e provarsi colla semplice esibizione del diploma.

REAL RESCRITTO 20 maggio 1851, che dichiara essere di nobiltà generosa ogni famiglia che comprovi, giusta la legge 20 gennaio 1756, di appartenere a quelle di una città, in cui v'è separazione dalle civili e dalle popolari, senza il concorso di anni 200, che richiedevasi pei soli feudatarii.

REAL RESCRITTO 22 luglio 1853, dichiarante che i titoli materni, mancando i maschi, spettano alla femmina che gode la prerogativa dell'età; e che dopo

l'abolizione dei feudi e dei fidecommessi, i titoli spettano esclusivamente ai discendenti legittimi e naturali di coloro dai quali erano goduti nel momento dell'abolizione, trasmissibili secondo le antiche leggi feudali.

REAL RESCRITTO 5 febbraio 1855, che dichiara essere la decorazione di Cavaliere di giustizia dell'Ordine Costantiniano, benchè accordata per grazia e senza pruove, produttrice di nobiltà generosa.

REAL RESCRITTO 10 settembre 1855, che dichiara non potere i figli adottivi succedere nelle onorificenze nobiliari dell'adottante.

REAL RESCRITTO 11 ottobre 1855, che dichiara non potere gli affini succedere ai titoli nobiliari.

REAL RESCRITTO 13 febbraio 1856, col quale si dichiara che la legge 2 agosto 1806 che abolì la feudalità nel regno di Napoli non è punto applicabile alla Sicilia, ove la feudalità fu posteriormente abolita senza darsi norma alcuna per la conservata trasmissione dei titoli di nobiltà: che quindi per l'anzidetta parte dei reali domini fa d'uopo ricorrere allo in tutto alle antiche regole feudali.

REAL RESCRITTO 7 novembre 1856, che permette iscriversi alla Mastra Nobile di Messina del 1807 il nome di Serafino Canzano; e ordina che non possono iscriversi nella Mastra in parola nuove famiglie o persone, senza la prova di nobiltà generosa nel-

l'aspirante, consolidata dal Sovrano permesso, e che in seguito di deliberazione della Real Commissione dei Titoli di Nobiltà possono solamente venire in essa allistati i nomi dei discendenti di quegl'individui che vi si trovano ascritti.

REQUISITORIA 8 aprile 1858 del Pubblico Ministero presso la R. Commissione dei Titoli di Nobiltà, che avvisa ritenersi come Nobili le Mastre di Palermo, di Messina, di Catania, di Augusta 1.<sup>a</sup> parte anteriore al 1759, di Caltagirone, e di Nicosia per le sole 32 famiglie anteriori al 1712; rimanendo salvo alla R. Commissione di dare alle dette Mastre quella forza che aver possono per la nobiltà degli individui e famiglie in esse ascritte (Come Nobile del resto era stata già ritenuta quella

<sup>1</sup> Nel riportare il parere del Pubblico Ministero presso la R. Commissione dei Titoli di Nobiltà, la quale non ebbe tempo di dare alcuno avviso a causa dei cambiamenti politici, non intendiamo per nulla pregiudicare le altre Mastre Nobili di Sicilia, e segnatamente quelle mandate da varie città dell'isola alla detta R. Commissione nel 1855, ed esistenti nell'Archivio di Stato in Napoli; tanto più che per alcune di quest'ultime il Commissario, convinto dell'esistenza del ceto patrizio, reclama più esatte e precise notizie, che però non furono mai chieste ai Comuni interessati. Speriamo che userassi maggiore accorgimento, allorchè la Consulta Araldica del regno prenderà ad esaminare e risolvere sulle Mastre Nobili di Sicilia, cosa veramente essenziale ed urgente; fondandosi sulle medesime il titolo nobiliare di gran numero di famiglie patrizie dell'isola, non nobili per altri capi.

della città di Messina, così costando dal surriferito Rescritto 7 novembre 1856).

ARTICOLO 79 dello Statuto Costituzionale del regno d' Italia, il quale prescrive che i Titoli di Nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

DECRETO REALE 10 ottobre 1869, che istituisce la Consulta Araldica del Regno.

Art. 1. È istituita una Consulta araldica per dar parere al Governo in materia di titoli gentilizi, stemmi ed altre pubbliche onorificenze.

Art. 2. La Consulta araldica sarà composta di un Presidente, scelto fra i grandi Ufficiali dello Stato, e di otto Consultori, di cui quattro Senatori del Regno: essa sarà assistita da un Commissario del Re e da un Cancelliere: tutti saranno nominati con Decreto Reale su proposta del Ministro dell' Interno.

Art. 3. Salvo le concessioni per motuproprio Reale, nessun provvedimento sarà fatto in materia araldica senza il parere della Consulta.

Art. 4. Per qualunque deliberazione della Consulta sarà necessario il voto scritto od orale del Commissario del Re.

Art. 5. Tutti i provvedimenti Reali concernenti cose araldiche sono veduti dalla Consulta e registrati dalla sua Cancelleria prima d'ogni altro atto di esecuzione.

Art. 6. Quando la Consulta trovi alcuna questione

sullo stato delle persone, od argomento probabile di contestazione giudiziale da parte di terzi interessati, o questi abbiano fatta istanza formale di opposizione, si asterrà da ogni atto e inviterà le parti a far risolvere la controversia dai Tribunali.

Art. 7. Sarà tenuto dalla Consulta un registro di titoli gentilizi, nel quale saranno notati:

a) Quelli che risulteranno discendenti da persone già scritte in registri analoghi;

b) Quelli che, oggi ancora viventi, riportarono titoli od ottennero dichiarazioni di nobiltà;

c) Quelli di cui sarà riconosciuto il diritto della Consulta con dichiarazione resa esecutoria dal Ministro dell' Interno.

Su questo registro potranno essere iscritte tutte le persone componenti ciascuna famiglia nobile o titolata, e tenersi menzione della nascita, dei matrimonii e della morte delle medesime, se ne saranno presentati i documenti giustificativi.

Art. 8. Nessun titolo gentilizio sarà attribuito a chicchessia nelle pubblicazioni ufficiali e sulle matricole dei pubblici funzionarii, se non quando risulterà dalla sua iscrizione sul detto registro.

Art. 9. Per sopperire alle spese della Consulta saranno pagate alla Cancelleria della medesima le tasse stabilite nella tabella qui unita.

Art. 10. La Consulta nelle sue prime adunanze pro-

porrà al Ministro dell' Interno quei regolamenti che crederà necessari per l' esercizio regolare e preciso delle sue attribuzioni, non che per l' eseguimento del presente Decreto.

REGOLAMENTO della Consulta Araldica approvato con Real Decreto 8 maggio 1870.

Art. 14. La Consulta ha la facoltà d' inscrivere d' ufficio nel registro, di cui all' art. 7 del Regio Decreto 10 ottobre 1869, i discendenti delle famiglie notoriamente nobili ab antico e di quelle altre che furono già iscritte nei così detti libri d' oro della Repubblica Veneta e della Repubblica di Genova o nei registri delle Commissioni araldiche e di nobiltà già esistenti in varie parti del Regno, o contemplati nelle declaratorie di nobiltà o nei decreti d' interinazione e registrazione dei Magistrati competenti.

Art. 16. È concessione l' atto con cui è data origine ad un titolo nuovo; è conferma l' atto con cui è autorizzato l' uso nel Regno di un titolo concesso da una Potenza estera; è rinnovazione l' atto con cui un titolo già esistito in una famiglia viene fatto rivivere a beneficio di qualche persona della famiglia stessa; è riconoscimento l' atto con cui è dichiarato legale un titolo posseduto pacificamente per quattro generazioni consecutive e conservato tuttora senza che possa giustificarsene con apposito documento o col titolo legale l' originaria concessione.

Chiamasi anche riconoscimento l' attestazione della Consulta, vista e spedita dal Ministro dell' Interno, che una persona ha diritto di portare un titolo d' onore per successione, ed in forza di concessioni od investiture.

Art. 17. Gli atti di concessione, conferma, rinnovazione, e quelli di riconoscimento di titoli pei quali non risulti della concessione od investitura, sono proposti al Re dal Ministro dell' Interno: sottoscritti dal Re, sono registrati alla Corte dei Conti, trascritti su apposito libro negli Archivi generali del Regno e conservati nell' Archivio della Consulta.

Alla persona a favore di cui emana uno di questi atti è spedito un diploma in forma di lettera patente, sottoscritto dal Re, contrassegnato dal Ministro dell' Interno col visto del Presidente della Consulta e l' indicazione, sottoscritta dal Cancelliere, che tutte le necessarie registrazioni furono compiute.

Gli atti di conferma si proporranno quando la concessione non sia stata soggetta di previo accordo, soltanto in favore di coloro che per distinti servizi siano benemeriti del Governo del Re, o della Potenza concedente.

Art. 19. I titoli ammissibili dalla Consulta sono quelli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone, Nobile e Cavaliere.

Non si concederanno più predicati di Comuni, e generalmente, di antichi feudi, salvo che a coloro i quali dimostreranno d' avervi diritto per concessione od investitura.

*Art. 20. Ai secondogeniti di famiglie titolate, i quali non abbiano diritto ad altri titoli, ed a' tutti quelli che godono della nobiltà ereditaria, sarà attribuito negli atti ufficiali il titolo di Nobile, aggiungendo sempre, pei primi il titolo, e, secondo i casi, anche il predicato dei primogeniti della famiglia, preceduto dal segnacaso dei.*

*Art. 21. È ammesso il titolo di Patrizio per indicare il grado supremo di una antica nobiltà municipale.*

*È pure ammesso il titolo di Visconte nei casi di conferma o quando derivi da antiche concessioni.*

*Art. 23. Fra gli altri attributi delle famiglie nobili è l'uso dello stemma. Quando anche non risulti da concessione se ne mantiene il possesso, purchè risulti provato per trent'anni: ma in tal caso si correggono le irregolarità araldiche che per avventura presenti. Soprattutto si ha riguardo in ogni caso a non ammettere armi gentilizie che sieno legittimamente usate da altre famiglie.*

*Art. 24. Le corone e gli ornamenti esteriori degli stemmi debbono rispondere al titolo: la Consulta determinerà quali debbano essere. <sup>1</sup>*

*Art. 25. Alle concessioni, conferme, rinnovazioni e riconoscimenti per Decreto Reale, di nobiltà o titoli d'onore*

<sup>1</sup> V. Deliberazione della Consulta Araldica del 4 maggio 1870, che stabilisce quali debbano essere gli ornamenti esteriori degli stemmi (*Memoriale della Consulta Araldica*, vol. 1.º, fasc. 1.º, pag. 25 e seg.).

*si unirà sempre anche la concessione dello stemma di cui l'impetrante dovrà far uso, o la conferma quando egli già ne fosse in possesso.*

*Art. 26. Si possono concedere insegne gentilizie anche a famiglie distinte, ma non nobili, e ad uomini illustri nella professione di una scienza o di un'arte.*

